



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 9 settembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione del 7, 8 e 9 settembre 2004, ha esaminato i seguenti reclami, adottando le decisioni a fianco indicate.

Riuniti tutti i reclami:

1) Reclamo F.C. MODENA

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004 – 2005, per violazione degli artt. 6 commi 2 e 4 e 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Marasco Antonio per violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce a n. 4 punti la penalizzazione inflitta al F.C. Modena

2) Reclamo del calciatore MARASCO Antonio

avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena – Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

3) Reclamo della A.C. SIENA

avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di:

- € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D'Aversa Roberto e Rossi Generoso, per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S.;
- € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai Sigg. Papadopulo Giuseppe, Osti Stefano, Ricci Nelso, per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S.;

a seguito di deferimento del Procuratore Federale

PARZIALMENTE ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera nella parte inerente l'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante, conferma nel resto

(Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

4) Reclamo del Sig. RICCI Nelso

avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera

5) Reclamo del calciatore D'AVERSA Roberto

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

6) Reclamo del calciatore ROSSI Generoso

avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

7) Reclamo del Sig. PAPADOPULO Giuseppe

avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera

8) Reclamo del Sig. OSTI Stefano

avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera

9) Reclamo della U.C. SAMPDORIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Bettarini Stefano per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

10) Reclamo del calciatore BETTARINI Stefano

avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S. , a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

11) Reclamo del PESCARA CALCIO**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Caccavale Maurizio per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

12) Reclamo del calciatore CACCAVALE Maurizio**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

13) Reclamo del CALCIO COMO S.p.A.**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, per violazione dell'art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Femiano Alfredo per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

14) Reclamo del calciatore FEMIANO Alfredo**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

15) Reclamo del PROCURATORE FEDERALE**RESPINTO****avverso:**

- i proscioglimenti dell'A.C. Chievo Verona, del Sig. Sartori Giovanni, del Sig. Del Neri Luigi, dell'A.C. Siena, del Sig. Ricci Nelso;
- avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore Bettarini Stefano, squalifica per mesi 5, e all'U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

16) Reclamo dell' U.S. AVELLINO**RESPINTO**

avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore

Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

17) Reclamo della A.C. PERUGIA

avverso le decisioni adottate nei confronti dell' A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

18) Reclamo della F.C. EMPOLI

avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RESPINTO

19) Reclamo del calciatore AMBROSINO Salvatore

avverso la declaratoria d'incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RINUNCIATO

20) Reclamo della Società F.C. SPORTING BENEVENTO

avverso la declaratoria d'incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

RINUNCIATO

21) Reclamo del PROCURATORE FEDERALE

avverso le declaratorie:

- di nullità della notifica del deferimento del Sig. Londrosi Massimo
- di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Zanchi Enrico e Londrosi Massimo

a seguito di proprio deferimento (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004)

ACCOLTO, annulla per quanto di ragione l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per il giudizio di competenza nei confronti dei Signori Zanchi Enrico e Londrosi Massimo.

Roma, 9.9.2004